

Bruxelles, 28 aprile 2015
(OR. en)

7449/15

PUBLIC 17
INF 50

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DICEMBRE 2014

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel dicembre 2014.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL DICEMBRE 2014

3351^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE e CONSUMATORI) tenutasi a Bruxelles il 1° dicembre 2014

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2014/871/UE: Decisione del Consiglio, del 1 °dicembre 2014, relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, all'ottava conferenza delle parti della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I di tale convenzione GU L 349 del 5.12.2014, pagg. 50-57	15610/14
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un emendamento della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali	15615/14
Decisione 2014/860/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa GU L 346 del 2.12.2014, pagg. 32–34	14291/14

Decisione di esecuzione 2014/863/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 346 del 2.12.2014, pagg. 52–55	15551/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1276/2014 del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 346 del 2.12.2014, pagg. 19–22	15556/14
Decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo GU L 346 del 2.12.2014, pagg. 36–51	15550/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, del 1° dicembre 2014, recante attuazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo GU L 346 del 2.12.2014, pagg. 3–18	15552/14

Decisione 2014/861/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2014, che modifica la decisione 2012/699/PESC sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 346 del 2.12.2014, pagg. 35–35	14978/14
Conclusioni del Consiglio sulle vaccinazioni quale strumento efficace per la sanità pubblica GU C 438 del 6.12.2014, pagg. 3–6	15090/14
Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza medica, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici GU C 438 del 6.12.2014, pagg. 7-11	15441/14
Conclusioni del Consiglio sull’innovazione a beneficio dei pazienti GU C 438 del 6.12.2014, pagg. 12–15	15838/14

Procedura scritta conclusa il 1° dicembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2014/857/UE: Decisione del Consiglio, del 1 °dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE GU L 345 dell'1.12.2014, pagg. 1–5	13146/14
3352^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 3 dicembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulle infrastrutture di trasporto e la rete transeuropea	16363/14

3353^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 4 e 5 dicembre 2014

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul rispetto dei DPI	15321/14
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2014: "I regimi di scambi preferenziali sono gestiti in modo adeguato?"	13205/14 REV 2
2014/953/UE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER GU L 370 del 30.12.2014, pagg. 1–2	15364/14

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto dell'accordo all'unanimità raggiunto in relazione articolo 2 della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Faer Øer. La Commissione ricorda che la firma di un accordo internazionale è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione, che la Commissione è autorizzata a compiere a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE."

2014/954/Euratom: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER
GU L 370 del 30.12.2014, pagg. 19–20

15372/14

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati per un accordo che modifica l'accordo concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), al fine di estenderne l'ambito di applicazione geografico, e per un accordo concernente il trasporto internazionale regolare di passeggeri effettuato con autobus	15601/14
Dichiarazione della Romania La Romania sostiene appieno l'obiettivo della conclusione di un accordo recante modifica dell'"accordo Interbus" concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus per estenderne l'ambito di applicazione geografico nonché di un accordo concernente il trasporto internazionale regolare di passeggeri effettuato con autobus. La Romania crede fermamente che questa revisione sarà nell'interesse degli Stati membri dell'UE e dei paesi limitrofi dell'UE. Ciononostante la Romania teme che durante i negoziati, che potrebbero rivelarsi lunghi, gli Stati membri non riusciranno a rivedere o ad aggiornare gli accordi bilaterali attuali, anche qualora ciò si avveri necessario. Tutto questo potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni bilaterali degli Stati membri con i paesi limitrofi. In tale contesto la Romania auspica una celere conclusione dei negoziati e ricorda che una cooperazione leale richiede un adeguato scambio di informazioni tra istituzioni europee e Stati membri che consenta a questi ultimi di mantenere la loro cooperazione funzionale con i paesi limitrofi in questo ambito.	

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

Il governo della Repubblica federale di Germania conferma la sua opinione, ovvero non approverà un mandato a negoziare per la Commissione europea qualora tale mandato consenta altresì alla Commissione di negoziare, in un accordo comunitario, norme che disciplinano l'imposta sui veicoli a motore, in particolare la reciproca esenzione, con paesi terzi.

Le norme di bilancio non dovrebbero mai far parte di atti giuridici relativi ai trasporti. Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che un mandato a negoziare, oltre che su una decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo Interbus esteso, debba ad ogni modo basarsi anche sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Germania accoglie dunque con favore il parere del Servizio giuridico del Consiglio sulla dichiarazione della Commissione europea relativa al conferimento del mandato a negoziare sull'accordo Interbus. Lo stesso vale per le dichiarazioni formulate in merito alla questione delle direttive di negoziato.

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'apertura dei negoziati indichi una base giuridica sostanziale. La Commissione condurrà i negoziati in conformità alle norme stabilite nei trattati, in particolare in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio. Tuttavia, la Commissione non ritiene che il comitato speciale (e neppure il Consiglio) possa decidere la posizione da adottare, in qualunque forma, né che il comitato (o il Consiglio) possa stabilire orientamenti di cui il negoziatore debba tener conto obbligatoriamente nelle pertinenti sessioni negoziali. La Commissione ritiene inoltre che il Consiglio non possa imporre al negoziatore alcun obbligo in merito alla conduzione dei negoziati.

La Commissione ricorda che, essendo questa materia di esclusiva competenza dell'Unione, gli Stati membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti, tra cui la revisione, la rinegoziazione e la conclusione di accordi internazionali bilaterali, solo entro i limiti in cui sono abilitati dalle istituzioni dell'Unione. Tale abilitazione non può essere disposta nelle direttive di negoziato impartite alla Commissione.

Per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri si impegnano a fornire alla Commissione in relazione alle loro attività internazionali in questo settore, la Commissione ricorda che il principio di leale cooperazione impone che tali informazioni siano fornite prima dell'avvio dei negoziati. La Commissione agirà in conformità ai trattati, come sopra indicato."

Controdichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio ritiene che la dichiarazione della Commissione dia un'interpretazione errata del trattato e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, come chiarito nel parere del servizio giuridico del Consiglio. Tuttavia, poiché tali questioni vengono attualmente esaminate dalla Corte di giustizia, il Consiglio non ritiene opportuno aprire un dibattito pubblico né confutare in modo circostanziato la dichiarazione della Commissione."

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2014 della Corte dei conti europea "L'efficacia del sostegno all'acquacoltura da parte del Fondo europeo per la pesca"

15537/14

Conclusioni del Consiglio sulla regolamentazione intelligente

16000/14

Conclusioni del Consiglio relative alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali: affrontare i rischi, rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevolare gli scambi

15403/14

Conclusioni del Consiglio sull'agenda per la competitività industriale

15890/14

Conclusioni del Consiglio "Favorire il turismo facendo leva sul patrimonio culturale, naturale e marittimo europeo"

16535/14

Conclusioni del Consiglio su un partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea

16421/14

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione 2014 sui progressi compiuti nello spazio europeo della ricerca	16599/14
Conclusioni del Consiglio sul tema "Ricerca e innovazione come fattori di rilancio della crescita"	16425/14
Conclusioni del Consiglio "Sostenere la rinascita spaziale europea: orientamenti e sfide future"	16502/14
Dichiarazione dell'Austria L'Austria accoglie con favore le conclusioni del Consiglio ma, riguardo al punto 11, rileva che non è la sede adatta per trattare i sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS - droni). Tali sistemi aerei non sono veicoli spaziali propriamente detti e quindi non rientrano nell'ambito di competenza della politica spaziale europea. Al riguardo desideriamo segnalare che un dibattito orientativo in merito all'uso civile dei sistemi aerei a pilotaggio remoto in modo sicuro e sostenibile si è svolto in sede di Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia) dell'8 ottobre 2014. In occasione di tale sessione, l'Austria, insieme ad altri Stati membri, aveva espresso timori in merito agli RPAS (principalmente per motivi legati alla sicurezza degli aeromobili e del volo, e alla protezione dei dati) che non sono stati ancora affrontati. È pertanto necessario che i ministri responsabili dei trasporti aerei continuino ad affrontare la delicata questione degli RPAS in futuro. Le presenti conclusioni non devono in alcun modo pregiudicare i negoziati futuri. Inoltre, vorremmo far presente che l'Austria ha sempre sostenuto che le attività spaziali europee dovrebbero concentrarsi sugli usi pacifici. Secondo l'Austria le conclusioni devono essere interpretate nel senso di confermare che questo continuerà ad essere l'obiettivo in futuro.	

Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC GU L 349 del 5.12.2014, pagg. 58–60	15046/14 REV 3
Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 GU L 349 del 5.12.2014, pagg. 20–24	15638/14 REV 1

3354^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 4 e 5 dicembre 2014**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul ruolo della cooperazione in materia di applicazione della legge nella lotta contro la criminalità alimentare	15623/14
Risoluzione del Consiglio sull'istituzione di una rete operativa (@ON) di contrasto ai gruppi di stampo mafioso dediti alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità	14929/14
2014/911/UE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all'avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 360 del 17.12.2014, pagg. 28–29	15445/14
Conclusioni del Consiglio su una strategia aggiornata di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'UE	15701/14 REV 1
Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo di una rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea	15670/14
Dichiarazione del Regno Unito Rammentando che il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali si limita all'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti nell'ambito dell'ex primo pilastro - non includendo quindi la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale -, il regno Unito rileva che il ruolo dell'Agenzia nel contesto dell'attuazione degli aspetti GAI della strategia di sicurezza interna dovrebbe concentrarsi sull'attività nel settore della sicurezza delle frontiere.	
Conclusioni del Consiglio sulla formazione degli operatori della giustizia come strumento essenziale per consolidare l'acquis dell'UE	16142/14

Conclusioni del Consiglio sulla lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale attraverso la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi finanziari, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici	13311/14
2014/888/UE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 GU L 353 del 10.12.2014, pagg. 9–12	15113/13
2014/887/UE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro GU L 353 del 10.12.2014, pagg. 5–8	12052/14
Conclusioni del Consiglio sulla sostenibilità di e-CODEX	15774/14
Conclusioni del Consiglio sulla promozione e tutela dei diritti del minore	15559/14

3355^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 9 dicembre 2014

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 2/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili Adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2014 GU C 50 del 12.2.2015, pagg. 1–25	10710/14 + REV 2 ADD 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: BE astenuti: PT

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta originaria, la posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente ridotto il livello di ambizione relativo alla limitazione degli effetti prodotti dai biocarburanti convenzionali in termini di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non contenga incentivi significativi per la transizione verso i biocarburanti avanzati e altre soluzioni non associate all'ILUC per l'uso di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La Commissione si rammarica inoltre del fatto che le modifiche introdotte dal Consiglio riducano il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili.

Tuttavia, al fine di consentire l'avanzamento del processo legislativo, la Commissione non si oppone alla posizione del Consiglio in prima lettura.

Per questo motivo essa continuerà a cooperare strettamente con i colegislatori nelle prossime fasi della procedura legislativa. La Commissione mira a mantenere gli elementi della proposta che possono contribuire a limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a preservare il livello generale di ambizione ambientale dei biocarburanti utilizzati nei trasporti, compresi alcuni elementi che fanno parte della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. Essa agirà in tal senso nella speranza che si possa trovare una soluzione che rifletta l'interesse europeo per la lotta contro gli effetti negativi dei biocarburanti convenzionali sull'ambiente."

Dichiarazione della Danimarca e del Lussemburgo

"La Danimarca e il Lussemburgo sostengono l'accordo politico raggiunto sulle modifiche previste della direttiva con l'obiettivo di prevenire il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni in connessione con l'uso di biocarburanti.

Nel corso dei triloghi, tuttavia, la Danimarca e il Lussemburgo sosterranno miglioramenti atti ad accrescere l'efficacia della direttiva, ivi compresi l'attribuzione di un carattere più vincolante all'obiettivo per i biocarburanti avanzati e una maggiore risolutezza nell'approccio alla questione dell'ILUC.

La Danimarca e il Lussemburgo confermano ancora una volta la loro posizione secondo cui dovrebbero essere evitate duplicazioni nel computo delle energie rinnovabili in relazione all'obiettivo generale, in quanto questo produrrebbe in effetti una riduzione dei valori obiettivo per le energie rinnovabili concordati nel 2009. Questo incentivo per taluni biocarburanti dovrebbe essere applicabile soltanto per l'obiettivo settoriale relativo al trasporto."

Dichiarazione dell'Austria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e della Slovacchia

"L'Austria, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Slovacchia desiderano esprimere preoccupazione per la situazione persistentemente insoddisfacente dello status quo del riconoscimento reciproco dei sistemi di certificazione risultante dal mancato raggiungimento dell'unanimità sulla proposta della Commissione europea relativa ad una soluzione temporanea.

Sono inoltre preoccupate per il fatto che il nuovo regime di riconoscimento dei sistemi nazionali di certificazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi non entrerà in vigore fino al raccolto del 2014. Al contrario, tale situazione inaccettabile, potenzialmente perturbatrice del mercato interno, potrebbe protrarsi persino per uno o due anni.

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, rivolgiamo pertanto un appello alla Commissione europea affinché elabori con urgenza una soluzione accettabile, che permetta un'agevole circolazione dei certificati da un sistema all'altro. L'Austria, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Slovacchia restano aperte ad accogliere qualunque approccio che offra garanzie di successo."

Dichiarazione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Francia, della Spagna, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia

La Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Francia, la Spagna, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia apprezzano gli sforzi compiuti dalla presidenza greca ai fini del raggiungimento di un compromesso e, nonostante le preoccupazioni concernenti alcuni degli elementi di quest'ultimo, desiderano confermare il loro sostegno al pacchetto di compromesso.

Occorre tuttavia sottolineare che le soluzioni adottate hanno un impatto significativo sugli investimenti che sono già stati stabiliti. Al riguardo, riteniamo che una quota del 7% di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose costituisca il livello-obiettivo minimo accettabile che possa assicurare un grado appropriato di stabilità

Tenendo conto di quanto sopra, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Francia, la Spagna, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia sosterranno ulteriormente la direttiva durante il processo legislativo solo se questo punto fondamentale non formerà oggetto di ulteriori modifiche.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

2014/889/UE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2014, che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica delle Seychelles all'Organizzazione mondiale del commercio
GU L 353 del 10.12.2014, pagg. 13–14

14899/14

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'adozione della decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'UE a favore dell'adesione della Repubblica delle Seychelles.

La Commissione prende atto della proposta che su tale adesione venga adottata di comune accordo una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla posizione degli Stati membri in seno all'OMC. La Commissione nota che sarebbe stato possibile adottare una decisione UE, rendendo in tal modo superflua questa decisione separata.

Dichiarazione dell'Irlanda

Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella(e) suddetta(e) decisione(i) saranno vincolanti per l'Irlanda, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultima avrà notificato di voler partecipare a detta(e) decisione(i) in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda provvederà affinché la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali sia consentita conformemente a dette disposizioni.

Dichiarazione del Regno Unito

Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella suddetta decisione saranno vincolanti per il Regno Unito, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultimo avrà notificato di voler partecipare a detta decisione del Consiglio in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Conclusioni del Consiglio sul completamento del mercato interno dell'energia

16037/14

3356^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 9 dicembre 2014**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale GU L 359 del 16.12.2014, pagg. 1–29	14425/14	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione dell'Austria

"L'Austria si impegna a compiere ogni sforzo per garantire che - qualora ciò sia tecnicamente fattibile - lo scambio automatico di informazioni sulla base della direttiva riveduta sulla cooperazione amministrativa sia attuato prima del 30 settembre 2018."

Dichiarazione del Consiglio

"Tenendo conto delle conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2013 e al fine di realizzare una transizione agevole al nuovo standard globale unico, il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta per abrogare la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio (2003/48/CE del 3 giugno 2003) modificata e a coordinare l'abrogazione di detta direttiva con la data di applicazione della direttiva riveduta sulla cooperazione amministrativa, tenendo debito conto della deroga ivi prevista per l'Austria. A tale riguardo, si dovrebbe assicurare che la direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 continui ad applicarsi a tale Stato membro durante il periodo di deroga."

Dichiarazione del Consiglio "Il Consiglio conferma l'importanza della revisione degli accordi esistenti dell'UE con Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera sulla tassazione dei redditi da risparmio al fine di allinearli allo standard globale sullo scambio automatico di informazioni."	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2014/899/UE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2014, concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate GU L 358 del 13.12.2014, pagg. 19–24	15224/14
Dichiarazione della Croazia "Per 'sanzioni gravi' si intende una sanzione per tutte le violazioni in materia di fiscalità definite nella legge generale sulle imposte e nella normativa fiscale speciale, e una sanzione per i reati economici definiti nel codice penale."	
Dichiarazione dell'Irlanda "L'Irlanda considererà 'sanzioni gravi' le sanzioni previste allorché siano o siano stati avviati procedimenti penali, segnatamente in caso di sospetta evasione fiscale grave."	

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea e la Norvegia in materia di cooperazione amministrativa, lotta alla frode e recupero dei crediti nel settore dell'imposta sul valore aggiunto	15942/14
Conclusioni del Consiglio sulla finanza per la crescita e sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea	16183/14
Dichiarazione della Germania "La Germania accoglie con favore il progetto di conclusioni del Consiglio. Tuttavia non ravvisa al momento la necessità di un'ulteriore riforma del quadro contabile dell'UE ora che la direttiva contabile 2013/34/UE è appena entrata in vigore e sta per essere attuata dagli Stati membri."	
2014/919/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro GU L 363 del 18.12.2014, pagg. 145–148	12663/14

Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese)	16846/14
Dichiarazione dei Paesi Bassi I Paesi Bassi sostengono pienamente l'obiettivo di porre fine al fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva e di mettere un freno all'innovazione/agli speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes) che incoraggiano il trasferimento degli utili nonché al commercio dei brevetti solo al fine di spostarli nel regime fiscale più favorevole. I Paesi Bassi accolgono pertanto con favore la proposta tedesco-britannica sul "nexus approach" modificato e sostengono regole più severe sui regimi di proprietà intellettuale, tra cui la formula per il livello di spesa qualificata (lift up), un sistema di tracciabilità e rintracciabilità e l'esclusione dei marchi commerciali e della commercializzazione dal regime di proprietà intellettuale. Una definizione inclusiva di "attivi da proprietà intellettuale", nel senso di ricerca & sviluppo brevettuali e non brevettuali contribuirebbe a promuovere l'innovazione nell'UE, consentendo alla stessa di competere nell'arena globale per la conoscenza e le idee e conseguire i nostri obiettivi di Europa 2020. L'obiettivo dell'UE è incentivare l'innovazione reale, compresa l'innovazione nelle PMI. Queste in pratica sarebbero escluse dagli speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti, in quanto in molti casi una domanda di brevetto risulta troppo onerosa per le PMI. È evidente che le PMI hanno abbastanza "nexus" con lo Stato membro. Tale definizione inclusiva di "attivi da proprietà intellettuale" deve essere elaborata in seno all'OCSE. Per i Paesi Bassi è importante che i regimi di proprietà intellettuale non siano limitati ai brevetti, ma possano anche comprendere altre innovazioni derivate dalla R&S, a condizione che tali attività siano state certificate da un'autorità governativa competente (che non sia un'autorità fiscale), in modo che il collegamento tra R&S, attivi e profitti da proprietà intellettuale (tracciabilità e rintracciabilità) possano essere garantiti.	

3357^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Bruxelles l'11 dicembre 2014

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE

16304/14

Dichiarazione di Malta Punti 14 e 16 e punto 20, lettera k)

"Pur riconoscendo il contributo della relazione dell'EIGE dal titolo "Beijing + 20: the 4th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States" ("Pechino 20 anni dopo: quarto esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE") e il fatto che l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo dovrebbero effettivamente contribuire alla promozione, alla protezione e alla realizzazione di tutti i diritti umani, Malta desidera ricordare che qualsiasi raccomandazione o impegno da parte dell'Unione europea in relazione a settori critici nell'ambito della piattaforma d'azione di Pechino, compresa l'elaborazione di indicatori, non dovrebbe in *alcun modo imporre a qualsiasi parte l'obbligo di considerare l'aborto una forma legittima di salute riproduttiva o diritto in tal senso.*"

Dichiarazione della Germania Punto 20, lettera i)

"La Germania accoglie con favore le conclusioni del Consiglio.

Riguardo al punto 20, lettera i), la Germania rammenta la risoluzione 68/309 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella quale quest'ultima ha accolto con favore la relazione del gruppo di lavoro aperto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e ha deciso che la proposta di tale gruppo costituisca la base principale per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'agenda post 2015.

La Germania sostiene la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e si impegna a preservare la sostanza della proposta nella sua totalità. In questo contesto consideriamo il punto 20, lettera i), una conferma della proposta del gruppo di lavoro aperto."

Dichiarazione dell'Ungheria

"L'adozione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e della piattaforma d'azione di Pechino ha fatto registrare un notevole consenso. Il programma e la piattaforma hanno posto il godimento dei diritti umani al centro dello sviluppo e, dalla loro adozione, si sono realizzati importanti progressi nel settore della salute, dell'uguaglianza di genere e dell'istruzione.

L'Ungheria continua a tenere fede ai propri impegni in materia di diritti umani e riguardo all'attuazione del programma d'azione e della piattaforma d'azione quali punti di riferimento primari per i termini di educazione sessuale, salute riproduttiva e diritti in materia di riproduzione. Poiché l'espressione "della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito" non è stata ancora definita, l'Ungheria non può che interpretare tale espressione in linea con la sua legislazione nazionale."

3358^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA e SPORT) tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2014

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2014, che adotta la posizione del Consiglio sul nuovo progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2015 GU C 461 del 20.12.2014, pagg. 13–14	16707/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 del bilancio generale per l'esercizio 2014	16707/14 ADD 8	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL, SE,UK
Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2014 del bilancio generale per l'esercizio 2014	16707/14 ADD 9	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2014 del bilancio generale per l'esercizio 2014	16707/14 ADD 10	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 del bilancio generale per l'esercizio 2014	16707/14 ADD 11	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2014 del bilancio generale per l'esercizio 2014	16707/14 ADD 12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2014 del bilancio generale per l'esercizio 2014	16707/14 ADD 13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazione comune sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 (risorse proprie) e modifica del regolamento n. 1150/2000 del Consiglio "Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di adottare il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2014 modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2014. Alla luce della proposta della Commissione di modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, presentata dalla Commissione il 12 novembre 2014, il Parlamento europeo si impegna a fornire un parere in merito al regolamento n. 1150/2000 modificato in tempo utile per garantirne l'adozione nella seduta plenaria del PE di dicembre 2014, e il Consiglio ad adottarlo nell'ambito del pacchetto globale."			

Dichiarazione comune sulla mobilitazione del margine per imprevisti

"Nel 2014 si è registrato un numero straordinariamente elevato di pagamenti residui per i fondi strutturali e di coesione all'inizio del quadro finanziario, mentre vari nuovi programmi sono stati notevolmente anticipati. Stante la situazione unica ed eccezionale della quale non è possibile tenere conto nell'ambito del massimale per i pagamenti per il 2014, le tre istituzioni convengono che il margine per imprevisti sarà mobilitato per l'esercizio finanziario 2014 in ultima istanza.

Le istituzioni rinviando all'articolo 13 del regolamento QFP secondo cui "gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri".

Le istituzioni convengono di fare il possibile per trovare soluzioni adeguate di modo che il livello eccezionalmente elevato dei pagamenti residui dei fondi strutturali e di coesione per il periodo 2007-2013 non si protragga oltre il 2014 e di adoperarsi pertanto con ogni mezzo per assicurare che il margine per imprevisti non sia mobilitato per finanziare gli impegni ancora da liquidare derivanti da programmi dei fondi strutturali e di coesione negli esercizi finanziari 2015-2020."

Dichiarazione comune sugli strumenti speciali

"Le istituzioni ricordano che il margine per imprevisti è uno strumento di ultima istanza che non dovrebbe quindi essere mobilitato se vi sono ancora possibilità finanziarie. Nel quadro del bilancio generale per l'esercizio 2014 non vi è accordo nel determinare se un importo di 350 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento che coprono altri strumenti speciali sia ancora disponibile all'interno del margine non assegnato.

Le istituzioni convengono che è estremamente importante giungere a un accordo di massima sulla mobilitazione di altri strumenti speciali per i pagamenti quanto più rapidamente possibile.

Tuttavia, poiché non è stato possibile raggiungere tale accordo nell'ambito dei negoziati sul pacchetto riguardante i PBR per il 2014 e il bilancio generale per il 2015 le istituzioni convengono, onde assicurare una tempestiva adozione del pacchetto, di:

- aggiungere al margine per imprevisti l'importo di 350 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento;
- adoperarsi affinché si convenga rapidamente se e in quale misura si possano mobilitare altri strumenti speciali oltre i limiti dei massimali del QFP per i pagamenti al fine di determinare se e in quale misura l'importo di 350 milioni di EUR debba essere detratto dai margini del QFP per i pagamenti per l'esercizio in corso o per quelli futuri;
- accompagnare, se del caso, quanto precede con le necessarie modifiche alla decisione di mobilitare il margine per imprevisti per l'esercizio di bilancio 2014, o con qualsiasi altra azione giuridicamente necessaria a garantire il pieno rispetto del regolamento QFP e in particolare dell'articolo 13, paragrafo 3."

Dichiarazione comune sul finanziamento delle misure di emergenza per fare fronte all'embargo russo sulle importazioni di prodotti alimentari

"A seguito dell'embargo russo sulle importazioni di prodotti alimentari, una serie di misure di emergenza sono già state adottate nell'agosto e nel settembre 2014, e un ulteriore pacchetto di misure relative al settore lattiero-caseario negli Stati baltici è stato approvato il 26 novembre 2014. Non appena siano soddisfatte le condizioni relative ai criteri oggettivi necessari per l'ammissibilità, la Commissione può proporre un altro pacchetto per il settore lattiero-caseario in Finlandia.

Nella sua lettera rettificativa (LR) n. 1/2015, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di finanziare, se necessario, queste misure attraverso la riserva per le crisi.

Dopo la presentazione della LR n. 1/2015 sono emersi i seguenti tre nuovi elementi che consentono il finanziamento di tali misure di emergenza senza ricorrere alla riserva per le crisi:

- secondo le dichiarazioni degli Stati membri sul livello di esecuzione delle misure adottate in agosto e settembre, il costo è sceso a circa 234 milioni di EUR rispetto ai 344 milioni di EUR inizialmente stimati;
- l'eccedenza definitiva del FEAGA per l'esercizio 2014 è di circa 230 milioni di EUR superiore a quanto previsto nella LR n. 1/2015, che si basava ancora su stime;
- le rettifiche finanziarie da riscuotere nel 2015 dovrebbero essere più elevate rispetto a quanto inizialmente previsto lo scorso ottobre.

Alla luce di questi tre nuovi elementi, le misure di emergenza menzionate sopra (comprese quelle relative al settore lattiero-caseario negli Stati baltici e quelle relative alla Finlandia non appena saranno soddisfatte le condizioni) possono essere finanziate nei limiti degli stanziamenti richiesti nella LR n. 1/2015 grazie a tali entrate con destinazione specifica supplementari, senza dover ricorrere alla riserva per le crisi."

Dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano la loro responsabilità condivisa per cui, a norma dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) "il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi".

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano la necessità di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato dei pagamenti in relazione agli stanziamenti per impegni, onde evitare un livello anormale di fatture non pagate a fine esercizio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di fissare a 141 214 040 563 EUR il livello degli stanziamenti di pagamento per il 2015. Chiedono alla Commissione di avviare qualsiasi azione necessaria, in base alle disposizioni del regolamento QFP e del regolamento finanziario, ad adempiere alla responsabilità prevista dal trattato e, in particolare, dopo aver esaminato le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti (articolo 41, paragrafo 2, del regolamento finanziario), al fine di richiedere stanziamenti di pagamento supplementari mediante un bilancio rettificativo da presentare non appena risulti che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2015 non siano sufficienti a coprire le spese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunceranno sull'eventuale progetto di bilancio rettificativo quanto più rapidamente possibile onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a procedere senza indugio a eventuali storni di stanziamenti di pagamento, anche tra rubriche del quadro finanziario, al fine di sfruttare al meglio gli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e di adeguarli all'esecuzione e alle esigenze effettive.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione monitoreranno attivamente, per l'intero anno, lo stato di esecuzione del bilancio 2015, in particolare nell'ambito della sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), della sottorubrica 1b (Coesione economica, sociale e territoriale) e lo sviluppo rurale nell'ambito della rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali). Ciò si sostanzierà in una serie di apposite riunioni interistituzionali, conformemente al punto 36 dell'allegato dell'Accordo interistituzionale, per fare il punto sull'esecuzione dei pagamenti e sulle previsioni rivedute.

Tali riunioni dovrebbero aver luogo almeno tre volte nel corso del 2015 (in primavera al momento della presentazione del progetto di bilancio, in luglio in vista della lettura in sede di Consiglio del progetto di bilancio 2016 e in ottobre prima dell'inizio della procedura di conciliazione) e svolgersi a livello politico in presenza di membri del Parlamento europeo, membri del Consiglio e del vicepresidente della Commissione per il bilancio e le risorse umane. Le riunioni dovrebbero mirare a una valutazione congiunta del livello richiesto di fabbisogno di pagamenti, sulla scorta di un'analisi accurata degli importi dovuti che devono essere legalmente onorati e delle stime per il resto dell'anno N e dell'anno N+1.

Dichiarazione comune sul piano di pagamento

"Le istituzioni convengono sull'obiettivo di ridurre il livello di fatture non pagate a fine esercizio, con particolare riguardo alla politica di coesione, al livello strutturale nel corso dell'attuale QFP.

Al fine di raggiungere tale obiettivo:

- la Commissione conviene di presentare, insieme alle conclusioni comuni sul bilancio 2015, previsioni quanto più aggiornate sul livello di fatture non pagate a fine 2014; la Commissione aggiornerà tali dati e fornirà scenari alternativi nel marzo 2015, quando sarà disponibile un quadro globale del livello di fatture non pagate a fine 2014 per i principali settori d'intervento;
- alla luce di quanto sopra, le tre istituzioni si adopereranno per concordare un livello-obiettivo massimo di fatture non pagate a fine esercizio che possa essere considerato sostenibile;
- su tale base e nel rispetto del regolamento QFP, delle dotazioni finanziarie concordate per i programmi nonché di ogni altro accordo vincolante, le tre istituzioni si impegneranno ad attuare, a partire dal 2015, un piano per ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 al livello concordato in comune entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale. Tale piano sarà concordato dalle tre istituzioni a tempo debito, prima della presentazione del progetto di bilancio 2016. Dato il livello eccezionalmente elevato di fatture non pagate, le tre istituzioni convengono di prendere in esame ogni possibile mezzo per ridurre il livello di tali fatture.

Ogni anno, la Commissione conviene di corredare il suo progetto di bilancio di un documento che valuti il livello di fatture non pagate e che spieghi in che modo il progetto di bilancio consentirà la riduzione di tale livello e in quale misura. Questo documento annuale farà il punto dei progressi compiuti fino a quel momento e proporrà adeguamenti al piano in linea con i dati aggiornati."

Dichiarazione della Commissione sul prefinanziamento dei programmi operativi nel 2014 e sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

"Nel contesto di una tempestiva ed efficace attuazione del QFP 2014-2020, la Commissione europea conferma il prefinanziamento, nel 2014, dei programmi operativi che sono stati formalmente presentati nel 2014 e che soddisfano le necessarie condizioni stabilite nei corrispondenti atti giuridici. Inoltre, la Commissione conferma che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile rimane un'importante priorità politica e che il trasferimento dei relativi stanziamenti di pagamento dal 2014 al 2015 non ne ritarderà l'attuazione."

Dichiarazione del Consiglio sulla mobilitazione degli strumenti speciali

"Il Consiglio ricorda che gli strumenti speciali possono essere attivati soltanto per far fronte a circostanze realmente impreviste.

Rammenta che il margine per imprevisti non comporta il superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Relativamente ad altri strumenti speciali, il Consiglio ricorda che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento QFP dispone che possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati per le pertinenti rubriche.

Il Consiglio invita la Commissione, nel calcolare il margine globale, ad agire in conformità con il regolamento QFP e senza compromettere l'accordo raggiunto dalle tre istituzioni sulla dichiarazione comune sugli strumenti speciali (punto 3.3)."

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità GU L 68 del 13.3.2015, pagg. 45–46	16708/14
Decisione (UE) 2015/422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea GU L 68 del 13.3.2015, pagg. 47–47	16709/14
Decisione (UE) 2015/436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 6–6	16710/14

Decisione (UE) 2015/437 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 7–7	16711/14
Decisione (UE) 2015/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 4–5	16713/14
Decisione 2014/901/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2014, che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 358 del 13.12.2014, pagg. 28–29	15019/14
Regolamento (UE) n. 1323/2014 del Consiglio, del 12 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 358 del 13.12.2014, pagg. 1–6	15154/14
Conclusioni del Consiglio sull'imprenditorialità nell'istruzione e nella formazione GU C 17 del 20.1.2015, pagg. 2–7	14402/14
Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'accesso dei giovani ai diritti al fine di favorirne l'autonomia e la partecipazione alla società civile GU C 18 del 21.1.2015, pagg. 1–4	15613/14

3359^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2014**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio su "Un ruolo più incisivo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo: una prospettiva orientata all'azione"	16123/14
Conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione sulla nutrizione	16125/14
Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale 2014 sulle politiche di sviluppo e assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2013	14495/14

Conclusioni del Consiglio sulla migrazione nel contesto della cooperazione allo sviluppo dell'UE	16901/14
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra	13368/14
Dichiarazione del Portogallo "Nel rispetto del principio della ripartizione di competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definito dai trattati, la decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo sulle questioni di competenza nazionale. Il Portogallo subordina alla conclusione delle procedure interne di ratifica la decisione di essere vincolato dall'accordo, in conformità con i principi e le norme costituzionali."	
3360ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 15 e 16 dicembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Cipro sotto forma di esenzione fiscale sui carburanti utilizzati a fini agricoli tra il 1º luglio ed il 31 dicembre 2014	15254/14
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2014 della Corte dei conti europea intitolata "L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale"	15563/14

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2014 della Corte dei conti europea intitolata "La Commissione ha gestito in maniera efficace l'integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico?"	15564/14
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 9/2014 della Corte dei conti europea intitolata "Il sostegno dell'UE agli investimenti e alla promozione nel settore vitivinicolo è gestito in maniera soddisfacente e il suo contributo alla competitività dei vini dell'Unione è dimostrato?"	15565/14
Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde GU L 366 del 20.12.2014, pagg. 1–14	15459/14
<u>Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'occhialone nelle zone VI, VII, VIII, IX, X</u> "Il Consiglio e la Commissione prendono atto che gli Stati membri si impegnano a porre in essere entro il 31 maggio 2015 misure intese a limitare le catture accessorie di occhialone in acque dell'UE ed internazionali delle zone VI, VII e VIII. Il Consiglio e la Commissione si impegnano a far valutare tali misure dagli organismi scientifici idonei durante il 2015 per valutare l'efficacia delle misure poste in essere e l'eventuale necessità di misure supplementari. Il Consiglio e la Commissione riconoscono che lo stock di occhialone presente nella zona IX può essere distribuito nell'Atlantico e nel Mediterraneo e, pertanto, può essere oggetto di attività di pesca sia degli Stati membri, sia di paesi terzi. In considerazione di ciò, la Commissione continuerà a sostenere la cooperazione in atto con i pertinenti paesi terzi al fine di migliorare la valutazione scientifica dello stock e di concordare un approccio di gestione congiunta al più presto possibile. La Commissione si impegna a fare valutare scientificamente dagli organismi scientifici idonei le misure concordate nel quadro dell'approccio di gestione congiunta e ad esaminare detta valutazione con l'obiettivo di produrre una proposta intesa ad adattare i livelli di cattura e la zona contemplata dal TAC in linea con la valutazione scientifica. Riguardo alla questione della taglia minima per l'occhialone, quest'ultima esiste per lo stock di tale specie catturato nel Mediterraneo. Pertanto, le catture di occhialone sotto taglia non possono, in particolare, essere vendute o offerte in vendita nell'UE. La Commissione esaminerà la maniera più efficace per ottenere una taglia minima equivalente per l'occhialone catturato nell'Atlantico. Il Consiglio e la Commissione prendono atto che sono in vigore misure nazionali per la gestione dello stock di occhialone nella zona X. Il Consiglio e la Commissione si impegnano a far valutare scientificamente tali misure al più presto possibile al fine di valutare se esse siano efficaci e se occorranو misure supplementari."	

Dichiarazione della Commissione sul granatiere

"Durante il 2015 la Commissione monitorerà l'evoluzione delle catture di granatiere della specie *Coryphaenoides rupestris* e di granatiere della specie *Macrourus berglax* nell'ambito dei TAC combinati e, ove necessario, chiederà un'ulteriore consulenza scientifica sugli stock di granatiere e la distribuzione di catture per ciascuna specie. Su tale base, la Commissione prenderà in considerazione la necessità di possibili adeguamenti dei relativi TAC."

Dichiarazione della Spagna e del Portogallo

"Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese esprimono vivo rammarico per i risultati conclusivi del Consiglio dei ministri, svoltosi il 10 novembre, che stabiliscono TAC e contingenti per determinati stock ittici di acque profonde per i prossimi due anni, 2015 e 2016.

I governi di Spagna e Portogallo ritengono che il compromesso definitivo avrebbe dovuto seguire determinati principi essenziali da applicare a tutti gli stock interessati:

- assicurare parità di trattamento a tutti gli Stati membri nell'attuazione della nuova PCP;
- far sì che le decisioni siano basate su una solida consulenza scientifica;
- includere non soltanto parametri biologici ma anche socio-economici;
- tenere conto dell'attività dei paesi terzi nella gestione delle specie condivise.

In particolare, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese non hanno avuto altra scelta che votare contro la proposta di compromesso poiché i suddetti principi generali di coerenza tra zone e di regole per la determinazione dei contingenti, nel caso specifico dello stock di occhialone delle zone CIEM IX e X, non sono stati osservati dalla Commissione.

- Né la proposta iniziale relativa ad una riduzione del contingente del 62%, né quella definitiva adottata con una riduzione del 52%, ma neppure la riduzione del 25% decisa per la zona X, sono allineate al parere scientifico relativo alle attività di pesca di questo tipo (disponibilità di dati limitati). Tale riduzione è palesemente discriminatoria rispetto a quelle decise per altre specie e zone in una situazione biologica analoga. Non risulta giustificata perché da sola non produrrà la ricostituzione dello stock ed avrà gravi effetti sulle popolazioni locali.

- La relazione del CIEM sullo stock di occhialone della zona IX non tiene conto delle catture da parte di paesi terzi ed il risultato, pertanto, non è imparziale.
- Poiché la pesca dell'occhialone è un'attività condivisa con paesi terzi, la sola azione di ridurre le catture da parte della flotta europea, non permette di ricostituire la risorsa. Sin dal Consiglio del novembre 2012 la Spagna ha continuato a chiedere invano alla Commissione europea di coinvolgere il paese terzo in questione nella gestione dell'attività di pesca, così come ha fatto per altri stock condivisi (Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer per lo sgombero, il melù, l'aringa, ecc.). Le conseguenze di questa inazione hanno portato ad una proposta che prevede una riduzione unilaterale dei contingenti, causando un progressivo allontanamento della flotta europea che andrà soltanto a vantaggio di un paese terzo, con la circostanza aggravante che le relative catture saranno ancora vendute sul mercato europeo, senza ottenere la ricostituzione di questa specie e senza tenere in considerazione le misure di gestione nazionali già adottate da Portogallo e Spagna.

Per quanto riguarda l'inclusione del granatiere della specie *Macrourus berglax* nei TAC di granatiere della specie *Coryphaenoides rupestris*, il rigetto della proposta di compromesso si basa su due motivi:

- la Spagna ritiene che i principi essenziali di distribuzione delle nuove opportunità di pesca, come il principio di stabilità relativa sulla base delle catture storiche di ciascuno Stato membro, non siano stati rispettati;
- la Spagna altresì ritiene che la Commissione non abbia incluso nei suoi calcoli tutte le catture di questa specie storicamente effettuate dalla flotta spagnola.

La Spagna e il Portogallo auspicano che le proposte future siano il risultato di posizioni coerenti, basate unicamente sulle migliori pratiche di gestione delle attività di pesca, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e con un'attenzione agli aspetti socio-economici, uniformandosi ai principi sanciti nella nuova PCP entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno."

2014/948/UE: Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea europea e la Repubblica del Capo Verde GU L 369 del 24.12.2014, pagg. 1–2	15845/14
Regolamento (UE) n. 1385/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde GU L 369 del 24.12.2014, pagg. 31–32	15846/14
Dichiarazione della Commissione "Con la sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), che ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2010, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Pertanto, per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Capo Verde, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE."	

2014/929/UE: Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 6–7	15227/14
Regolamento (UE) n. 1350/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 44–45	15228/14
Dichiarazione della Commissione "Con la sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), che ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2010, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Pertanto, per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Madagascar, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE."	

Regolamento (UE) n. 1340/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 363 del 18.12.2014, pagg. 1–9	16081/14
Regolamento (UE) n. 1341/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 363 del 18.12.2014, pagg. 10–66	16082/14
Decisione (UE) 2015/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/010 IT/Whirpool, presentata dall'Italia) GU L 8 del 14.1.2015, pagg. 14–15	16084/14

Decisione (UE) 2015/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia) GU L 8 del 14.1.2015, pagg. 18–19	16085/14
Decisione (UE) 2015/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland SA, presentata dalla Polonia) GU L 8 del 14.1.2015, pagg. 12–13	16086/14
Decisione (UE) 2015/43 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, presentata dalla Grecia) GU L 8 del 14.1.2015, pagg. 16–17	16088/14

Decisione del Consiglio intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati con la Repubblica tunisina per la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata fra l'Unione europea da una parte e la Repubblica tunisina dall'altra	16057/14
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica tunisina per la conclusione di un accordo di riammissione fra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra	16063/14
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento delle politiche UE a favore dei giovani agricoltori	16749/14
Conclusioni del Consiglio sul tasso di errore della spesa agricola	16798/14

3361^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 15 dicembre 2014**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'"Iniziativa di coordinamento degli investimenti per il mediterraneo meridionale" (Iniziativa AMICI)	16728/14
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica centrafricana	16748/14
Conclusioni del Consiglio sul Sud Sudan	16760/14
Conclusioni del Consiglio sulla modifica dell'articolo riguardante le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) negli accordi tra l'UE e i paesi terzi.	16342/14
Decisione del Consiglio 2014/906/PESC, del 15 dicembre 2014, che modifica la decisione 2013/726/PESC, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 359 del 16.12.2014, pagg. 151–152	16089/14

Decisione del Consiglio 2014/912/PESC, del 15 dicembre 2014, a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nella regione del Sahel GU L 360 del 17.12.2014, pagg. 30–43	15236/14
Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 360 del 17.12.2014, pagg. 44–52	15239/14
Decisione (UE, Euratom) 2015/60 del Consiglio e della Commissione, del 15 dicembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" GU L 10 del 16.1.2015, pagg. 30–44	15870/14
Conclusioni del Consiglio sulla Siria	16868/14
Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina	16935/14

3362^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 16 dicembre 2014**ATTI NON LEGISLATIVI****ATTO****DOCUMENTO / DICHIARAZIONI**

2014/930/UE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che determina la composizione del Comitato delle regioni
GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 143–144

16808/14

Dichiarazione di Francia, Germania e Regno Unito

"Francia, Germania e Regno Unito sostengono l'accordo concernente la decisione del Consiglio che determina la composizione del Comitato delle regioni. Francia, Germania e Regno Unito rammentano tuttavia di non ritenere pienamente soddisfacente l'attuale ripartizione del numero di posti per Stato membro, in particolare tenuto conto del criterio demografico esplicitamente previsto dall'articolo 300, paragrafo 5, del TFUE. A tal fine Francia, Germania e Regno Unito desiderano sottolineare che un esame scrupoloso della questione dovrà essere svolto prima del rinnovo del Comitato previsto per il 2020, al fine di tener meglio conto dei criteri fissati dai trattati e, in particolare, di quello dell'evoluzione demografica. Da ultimo, è importante rammentare che la presente decisione riguarda unicamente il Comitato delle regioni e non può costituire un precedente per altre istituzioni dell'UE."

2014/921/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE GU L 363 del 18.12.2014, pagg. 150–151	15429/14
2014/931/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 145–146	15430/14
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2014 della Corte dei conti europea: "Il FESR è efficace nel finanziare progetti che promuovono in modo diretto la biodiversità nell'ambito della strategia dell'UE per la biodiversità all'orizzonte 2020?"	16332/14
Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di aiuto umanitario e di protezione civile: creare un nuovo partenariato per la gestione delle catastrofi	15831/14
Conclusioni del Consiglio su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE	16325/14 REV 1
Conclusioni del Consiglio su "Un'agenda post 2015 trasformativa"	16716/14

Dichiarazione di Malta

Il processo post 2015 dovrebbe basarsi su un quadro esaustivo e coerente che sarà indispensabile per conseguire un'attuazione efficace e risultati significativi a tutti i livelli. Malta ribadisce la sua posizione, già espressa anche riguardo a precedenti conclusioni del Consiglio, secondo cui qualsiasi raccomandazione o impegno da parte dell'Unione europea, così come l'elaborazione di eventuali obiettivi, traguardi e indicatori, non dovrebbe in alcun modo imporre a qualsiasi parte l'obbligo di considerare l'aborto una forma legittima di salute riproduttiva o diritto in tal senso.

Malta prende atto della relazione di sintesi del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'agenda post 2015 dal titolo "The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet" (La strada verso la dignità da qui al 2030: porre fine alla povertà, trasformare la vita di tutti e proteggere il pianeta). A tale proposito Malta desidera ricordare la posizione da essa assunta riguardo ai riferimenti alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in tale ambito (punto 70) non basati sull'intesa raggiunta nella Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e nel suo programma d'azione.

Decisione 2014/915/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia GU L 360 del 17.12.2014, pagg. 56–57		15070/14	
Conclusioni del Consiglio sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione		16991/14	
Conclusioni del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul garantire il rispetto dello stato di diritto		17014/14	
Conclusioni del Consiglio sulla programmazione pluriennale e legislativa		17026/14	
3363 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Bruxelles il 17 dicembre 2014			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi GU L 367 del 23.12.2014, pagg. 1–7	15406/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla dogana elettronica e sull'attuazione dello sportello unico nell'Unione europea	16507/14
Conclusioni del Consiglio sulla prevenzione e il contrasto dell'uso di sostanze pericolose e dei metodi per compiere atti di terrorismo	16326/14 REV 1
Conclusioni del Consiglio sul glossario della terminologia relativa alle armi da fuoco nella cooperazione in materia di applicazione della legge	15631/14
Agenzia europea per la difesa: progetto di bilancio 2015	15921/14
Decisione 2014/922/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) GU L 363 del 18.12.2014, pagg. 152–155	15234/14

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione	16158/14
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione	16149/14
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione	16132/14

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	15865/14
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) n. 1383/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova GU L 372 del 30.12.2014, pagg. 1–4	PE-CONS 95/14
Decisione 2014/933/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 152–155	16045/14

Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 46–59	16047/14
Regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador GU L 372 del 30.12.2014, pagg. 5–8	PE-CONS 96/14
Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 147–151	15889/14
Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 60–69	16305/14
Procedura scritta conclusa il 19 dicembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) GU L 367 del 23.12.2014, pagg. 86–95	16587/14